STATUTO ASSOCIAZIONE " ORIZZONTE ETS "
( L'adeguamento al D. L. 117/2017 sarà effettivo nel momento in cui la piattaforma Runtus sarà operativa, fino ad allora varrà lo statuto approvato secondo il D. L. 460/97)

**ART. 1 - Denominazione, sede, scopo e finalità.**
L'associazione avente la seguente denominazione: "ORIZZONTE" ONLUS, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili, viene trasformata in Associazione avente la seguente denominazione: "ORIZZONTE " Ente del Terzo Settore o anche, in forma abbreviata "ORIZZONTE " ETS.
L'associazione ha sede legale ed operativa nel Comune di Agropoli, ed ha durata fissata fino 2050, prorogabile con delibera dell'Assemblea dei soci.. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito dell'impegno civile per lo sviluppo umano e sostenibile, orientato al sostegno, alla formazione ed all'inserimento dei portatori di handicap e disagio sociale, a qualsiasi titolo e livello, compresi gli appartenenti a "gruppi bersaglio", secondo la definizione allargata della Comunità Europea, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi. L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per la tutela dei diritti civili, istruzione e formazione.

**ART. 2 - Oggetto sociale**
L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e in particolare si propone di:

- promuovere il pieno reinserimento degli svantaggiati sociali, come portatori di handicap fisici e/o psichici, ma anche altre tipologie d'appartenenti a "gruppi bersaglio", cioè cittadini in condizioni di inferiorità od a rischio emarginazione o discriminazione ;
- sostenere le famiglie dei portatori di handicap, sia attraverso forme d'assistenza diretta, sia intervenendo presso le Amministrazioni Pubbliche e le diverse Forze Sociali, a sostegno delle loro legittime istanze;
- un sostanziale contributo progettuale, strutturale e didattico-sperimentale, per la scuola che accoglie bambini o giovani portatori di handicap o a rischio di devianza , esclusione o evasione;
- organizzare, realizzare e gestire attività estemporanee, educative e di formazione o del tempo libero, rivolte a sensibilizzare e far interagire reciprocamente la collettività verso gli "altri" e i "diversi", accogliendoli come risorse.

L'Associazione si propone inoltre:

- di migliorare i sistemi di formazione , orientamento e collocamento dei disabili;
- di introdurre nuove tecnologie e metodologie , nei luoghi di lavoro e formazione , per adeguarli alle esigenze dei disabili;
- di incentivare nuove tipologie di studio e lavoro, a livello locale attraverso metodi innovativi di organizzazione , favorendo e creando delle cooperative in seno all'Associazione , creatrici di posti di lavoro ed opportunità culturali orientate all'integrazione dei disabili;
- di promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, spettacoli anche culturali, escursioni e soggiorni,anche presso l'associazione per interscambi culturali, per il tempo libero di persone disabili e svantaggiate di famiglie con disabili, a tutti i livelli e a tutte le età, per favorire l'amicizia e l'interazione con gli altri;
- di stipulare, ai fini del raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, convenzioni, contratti, accordi, protocolli d'intesa e quant'altro d'utile, con Università , centri di ricerca, associazioni e sodalizi culturali, Enti pubblici , privati o singoli individui;

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso lotterie ,la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

**ART. 3 – Associati**
Sono membri dell'Associazione le persone fisiche che sottoscrivono il presente atto in qualità di Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea, tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese, i soci sono tenuti :

- al pagamento della quota ;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione ;
- è esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo ( Consiglio direttivo), con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.
Gli associati possono essere espulsi, ad insindacabile giudizio e a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- quando si rendono responsabili di atti contrari allo Statuto o abbiano tenuto comportamenti lesivi agli interessi associativi;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- per morosità nel versamento delle quote associative senza giustificato motivo;

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso, esclusione ed espulsione. L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.
Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

**ART. 4 – Assemblea**
L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. . L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**ART. 5 - Patrimonio**
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, nonché di beni immobili e/o mobili registrati,comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART. 6 - Divieto di distribuzione degli utili**
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, fatte salve le spese di gestione documentate a lavoratori e/o collaboratori volontari.

**ART. 7 – Organi e cariche sociali**
Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo ;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo ;
- Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito, ma con rimborso delle spese sostenute, per conto dell'Associazione, nel perseguimento degli scopi sociali.
Le cariche di Presidente e tesoriere non possono essere ricoperta dalla medesima persona fisica o giuridica.

**ART. 8 - Libri sociali**
L'associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri. I libri sociali sono tenuti dal Presidente a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente.

**ART. 9 - Consiglio direttivo**
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 3 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili (una/due volta/volte etc.). La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti: - eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea; - predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea); - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti; - compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo. Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione

scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituto da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Presidente ha accesso a tutti i conti dell'Associazione nonché la firma dei conti correnti dell'Associazione . Il Presidente è libero di dimettersi in qualsiasi momento previa comunicazione scritta agli altri componenti del Consiglio Direttivo e contestualmente convocare l'assemblea entro trenta giorni dalle dimissioni.

**ART. 10 – Bilancio**

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**ART. 11 - Organo di controllo (probiviri)**

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

**ART. 12 - Revisione Legale dei conti**

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro Clausola finale Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

**ART. 13 – Scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento , il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

**ART. 14 - Clausola finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

I SOCI:

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno U.T. di Vallo della Lucania - Sportello di Agropoli

AGENZIA DELLE ENTRATE
U.T VALLO della LUCANIA
Sportello di Agropoli
Allegato all'atto registrato il 25/05/24
al n. 637 serie 3ª
versate € ESENTE

Il Funzionario
Vincenzo Tramontano*
*Firma su delega del Direttore Provinciale